

Pubblicato il 25/08/2021

N. 01949/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 00178/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 178 del 2020, proposto da

[REDACTED]  
rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Salmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Corso XXII marzo, 4;

*contro*

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;

*per l'accertamento,*

*previa occorrendo disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti di rigetto adottati in*

*data 25 novembre - 9 dicembre 2019 dalla Guardia di Finanza - Reparto TLA*

*Lombardia,*

del diritto dei ricorrenti a percepire la richiesta indennità di compensazione ex art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione intimata al pagamento della indennità di compensazione di cui alle istanze dai ricorrenti presentate, per tutti gli importi maturati e non percepiti nell'arco del decennio 2009-2019, tenuto conto che l'attuale importo della indennità dovuta per giorno festivo lavorato è pari a 8 euro lordi, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione di ogni singolo importo all'effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza del giorno 7 aprile 2021, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 e al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione del dott. Oscar Marongiu, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, militari della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Orio al Serio, impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui la Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia ha rigettato le istanze - presentate in data 27 giugno 2019 ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 - di riconoscimento e pagamento della c.d. “indennità di compensazione”, chiedendo contestualmente la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità in questione per tutti gli importi maturati (e non percepiti) nell'arco del decennio 2009 - 2019 (dunque nei limiti della prescrizione ordinaria decennale).

Il ricorso è stato affidato al seguente, articolato motivo:

1) violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l'istituto dell'indennità di compensazione relativa al lavoro prestato in giorno festivo domenicale e infrasettimanale (art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, come successivamente integrato e modificato; art. 740 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"; art. 43, commi 1 e 2, del D.M. 30 novembre 1991 "Nuovo Regolamento di Servizio interno della Guardia di Finanza"; art. 36 Cost.); eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti, travisamento, erroneità della motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, per resistere al ricorso.

In vista dell'udienza di discussione i ricorrenti hanno depositato memorie per ribadire le proprie difese.

All'udienza del giorno 7 aprile 2021, svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.p.a.

2.1. I ricorrenti hanno presentato le richieste di pagamento dell'indennità di compensazione ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ("Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare"), a tenore del quale, *"fermo restando il diritto al recupero", "al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero"* (indennità poi aumentata a euro 8,00 con l'art. 38, comma 4, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, da ultimo confermato dall'art. 27, comma 4, del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39).

2.2. Secondo la prospettazione degli istanti il Ministero avrebbe dovuto accogliere le richieste e riconoscere il loro diritto alla corresponsione

dell'indennità di compensazione (nella attuale misura di 8 euro lordi a giornata) per tutti i servizi resi dagli interessati di domenica, e/o comunque in giornata infrasettimanale considerata festiva, a decorrere dal 2009, in quanto, a loro dire, *“la domenica rimane [...] un giorno festivo, irrinunciabile e destinato per definizione al riposo settimanale e, come tale, se lavorato, determina in capo alla Amministrazione l'obbligo di pagamento della ridetta indennità di compensazione”*.

### 2.3. La tesi non ha pregio.

Come emerge pianamente dalla semplice lettura della norma di cui all'art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, costituisce presupposto per la corresponsione dell'indennità in questione la circostanza che, per una “sopravvenuta e inderogabile esigenza di servizio”, il dipendente venga chiamato a prestare attività lavorativa in una giornata che, secondo la programmazione settimanale, sarebbe stata destinata al riposo (in tali termini dovendosi intendere, infatti, il riferimento al “giorno destinato al riposo settimanale”).

L'indennità in parola ha, dunque, la precipua finalità di compensare il militare per il disagio derivante dall'annullamento di una giornata di riposo intervenuto a ridosso della data già programmata.

In quest'ottica assume rilievo decisivo, al fine di poter decidere circa la spettanza o meno dell'indennità di cui è causa, la programmazione settimanale dei turni di servizio effettuata dal Comandante di Reparto. Quest'ultimo, secondo quanto specificato nelle circolari in materia (circolare n. 120000/14 del Comando Generale Guardia di Finanza – I Reparto e circolare n. 38891/6212 del 4 febbraio 2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria, richiamate dal Ministero e non contestate *in parte qua* dai ricorrenti), deve accordare il riposo settimanale in giornata diversa da quella corrispondente ad una festività infrasettimanale, facendolo coincidere con la domenica almeno una volta ogni due mesi e, secondo quanto stabilito con le circolari n. 327647/62111 del 24 settembre 2002, del Servizio Amministrativo – I Divisione del Comando

Generale e n. 0311707/09 del 22 settembre 2009 dell'Ufficio Programmazione Finanziaria del Comando Generale della Guardia di Finanza (parimenti richiamate dal Ministero e non contestate *in parte qua* dai ricorrenti), deve procedere ad una “[...] *corretta programmazione del giorno destinato al riposo settimanale per i militari che per esigenze di servizio vengono comandati di servizio in giornata festiva domenicale*”.

Orbene, in ossequio alle previsioni di cui al citato art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, una volta definita la programmazione settimanale dei turni di servizio il Comandante di Reparto, prima del riposo pianificato, può annullare lo stesso, purché ricorrano esigenze concretamente impreviste, in tal caso spettando al militare la corresponsione dell'indennità di compensazione di cui si controverte.

In altri termini, l'indennità *de qua* deve essere corrisposta per intero solo quando l'interessato, comandato dall'Amministrazione per sopravvenute e inderogabili esigenze, sia chiamato a prestare servizio nel giorno libero e non quando vengano svolte attività programmate, ancorché ricadenti nella giornata di domenica.

Ciò posto, nella fattispecie i ricorrenti hanno prodotto in giudizio alcuni prospetti di dettaglio riepilogativi dei turni di servizio da essi effettuati nei periodi di riferimento (v. doc. 2 dei ricorrenti), da cui emerge che gli interessati, in diverse occasioni, hanno effettivamente svolto attività lavorativa di domenica (e, del resto, tale circostanza non è nemmeno contestata dalla difesa di parte resistente).

Tali prospetti, tuttavia, non possono ritenersi sufficienti a supportare sul piano probatorio le censure dedotte, perché non dimostrano in alcun modo né che le giornate di domenica prese in considerazione fossero state in precedenza destinate, secondo gli ordinari atti di programmazione, al riposo settimanale (anziché all'ordinario servizio) dei ricorrenti, né che questi ultimi, proprio in quei giorni, siano stati chiamati dall'Amministrazione a svolgere

attività lavorativa “a sorpresa”, per sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio.

Ne consegue, per ciò solo, che le censure non possono trovare accoglimento e, pertanto, vanno respinte.

2.4. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.4.1. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della parziale novità delle questioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft *Teams* ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Oscar Marongiu**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriele Nunziata**

## IL SEGRETARIO